

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 53 del 1 febbraio 2006

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9.8.1995, n. 13 del 27.4.2001, n. 11 del 22.2.2005 - in materia di entrata e di spesa”.

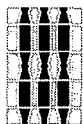
	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Bocci Gianpiero		✓	16 - Melasecche Germini Enrico	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		17 - Modena Fiammetta	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		18 - Nevi Raffaele	✓	
4 - Brega Eros	✓		19 - Riommi Vincenzo	✓	
5 - Carpinelli Roberto	✓		20 - Ronca Enzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Rosi Maurizio	✓	
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Rossi Gianluca	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓		23 - Rossi Luciano		✓
9 - Giloni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico	✓	
10 - Girolamini Ada		✓	25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro	✓		26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita	✓		28 - Tracchegiani Aldo	✓	
14 - Lupini Pavilio	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Masci Luigi	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N° 8

DELIBERAZIONE n. 53 del 1 febbraio 2006

LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9.8.1995, n. 13 del 27.4.2001, n. 11 del 22.2.2005 - in materia di entrata e di spesa”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di entrata e di spesa”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30.1.2006 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 30.1.2006 (ATTO N. 348);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 348/BIS);

ATTESO che il titolo della legge è modificato;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1995, n. 33;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9.8.1995, n. 13 del 27.4.2001, n. 11 del 22.2.2005 - in materia di entrata e di spesa”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. Il comma 2, dell'articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente:

“Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 'Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale', in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 – cap. 120 si fa fronte con pari



*riduzione dello stanziamento di spesa della
U.P.B. 16.1.002 – cap. 6100.*

*2-ter La Giunta regionale a norma della
vigente legge regionale di contabilità è
autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui al comma 2-bis sia in
termini di competenza che di cassa.”.*

Art. 2

*(Modificazione all’articolo 5 della legge regionale
9 agosto 1995, n. 33)*

1. Il comma 4 dell’articolo 5, della legge regionale
9 agosto 1995, n. 33, istitutiva del SEDES è
sostituito dal seguente:

*“La retribuzione del direttore è determinata
dalla Giunta regionale in misura non
superiore a quella del dirigente regionale.”.*

Art. 3

*(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 66 della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)*

1. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole
“n. 2694/1997,” sono aggiunte le seguenti parole:
“nonché tutti gli altri comuni della Regione
Umbria,”.

2. Il comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 22
febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

*“I conduttori dei beni immobili di cui al
comma 1, destinati alla ripresa delle attività
produttive, dei servizi e dei relativi
accessori, sono tenuti a presentare entro
trenta giorni dalla pubblicazione del
censimento, la richiesta ai fini dell’acquisto
dell’edificio. Per le strutture di cui alla L.R.
12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2,
il valore di cessione è pari al trenta per
cento del contributo assegnato allo scopo;
per le altre strutture il valore di cessione è*



stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4."

3. Il comma 7 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8."

4. Al comma 8 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "trenta".

5. Il comma 10 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

6. Dopo il comma 11 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

"11-bis Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23".

b) *con distinta votazione che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 10 voti contrari espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci